COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LXIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 LUGLIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 887

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Senatore PACE: Abrogazione dell'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di ammissibilità ai concorsi per uditori giudiziari (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato* (2702);

SILVESTRI e BRANDI: Abrogazione dell'articolo 126 dell'ordinamento della magistratura approvato con regio decreto 20 gennaio 1941, n. 12 (2348) . . . 887

PRESIDENTE 887, 889, 891, 892
AMATUCCI, *Relatore* 888
BISANTIS 888, 891, 892
BOSISIO 892
BREGANZE 891, 892
GUIDI 889
LUCIFREDI 891
MANNIRONI 889
MARTUSCELLI 889, 890
MIGLIORI 892
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* 890, 891
REGGIANI 889
RICCIO 890, 891, 892

Votazione segreta:

PRESIDENTE 893

La seduta comincia alle 12,40.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bonaiti, Bova e Fortuna sono in congedo.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa del senatore Pace: Abrogazione dell'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di ammissibilità ai concorsi per uditori giudiziari (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2702) e dei deputati Silvestri e Brandi: Abrogazione dell'articolo 126 dell'ordinamento della magistratura approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (2349).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata della proposta di legge d'iniziativa del senatore Pace: « Abrogazione dell'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, in materia di ammissibilità ai concorsi per uditori giudiziari » già approvata dalla II Commissione permanente del Senato e della proposta di

legge d'iniziativa dei deputati Silvestri e Brandi: « Abrogazone dell'articolo 126 dell'ordinamento della magistratura approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 » (2349).

Alla proposta d'iniziativa del senatore Pace che consta di un articolo unico, sono stati presentati i seguenti emendamenti: un emendamento del deputato Breganze del seguente tenore: « Il limite di due volte previsto dall'articolo 126 dell'ordinamento della magistratura approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è elevato a quattro volte ». Un altro emendamento è stato presentato dal deputato Amatucci ed è il seguente: « Il primo ed il secondo comma dell'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono soppressi ». Il terzo comma del citato articolo è sostituito dal seguente: « Il candidato che sia stato espulso dopo la dettatura del tema o durante le prove scritte, non può essere ammesso ad altri concorsi ».

Il deputato Bisantis presenta il seguente emendamento: « L'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente: « I candidati espulsi dopo la dettatura del tema o durante le prove scritte, non possono partecipare ad altri concorsi.

Coloro, invece, che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi, possono essere ammessi soltanto ad un terzo concorso non immediatamente successivo all'ultimo al quale hanno partecipato ».

Infine vi è un emendamento presentato dal Governo del seguente tenore: « L'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente: « Il candidato che dopo la dettatura del tema e durante le prove scritte sia stato espulso non può più partecipare ad altri concorsi ».

Dati gli interventi svolti nella passata seduta dichiaro chiusa la discussione generale.

Considerato che tutti gli emendamenti presentati si riferiscono alla proposta del senatore Pace, propongo quale testo base la proposta di legge n. 2702, già approvata dalla II Commissione permanente del Senato.

Se non vi sono osservazioni, ritengo che così possa restar stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

AMATUCCI, *Relatore*. Dopo la discussione svolta nella passata seduta e dopo l'intervento del deputato Pennacchini il quale precisò che la limitazione a soli due concorsi per candidati dichiarati non idonei esisteva nella carriera diplomatica ho ritenuto opportuno assumere informazioni. Conferendo con il direttore degli affari generali del personale del Ministero degli esteri, ministro Trabalza, ho avuto comunicazione che la disposizione di non poter partecipare ai concorsi dopo due prove risoltesi con la dichiarazione di inidoneità è stata soppressa con il nuovo ordinamento sullo stato giuridico dei dipendenti dello Stato del 1957. Questo ordinamento prevede che l'esclusione dal concorso può essere disposta solo per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del ministro.

Risalendo alla genesi storica di quella limitazione risulta che la norma esisteva già nello stato giuridico dei dipendenti dello Stato del 1923 e venne riprodotta per simmetria in tutti gli ordinamenti delle carriere speciali sino al 1957. Modificate in senso più liberale le norme per l'accesso in carriera dei dipendenti dello Stato mi sembra ovvio che le analoghe disposizioni esistenti in alcuni particolari ordinamenti siano riviste e coordinate.

BISANTIS. Riferendomi a quanto detto dal relatore Amatucci faccio presente che una norma siffatta, cioè limitativa, esiste ed è quella che riguarda l'Avvocatura dello Stato.

La legge 20 giugno 1955, n. 519, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, all'articolo 7 stabilisce: « Nei concorsi per la nomina a procuratore aggiunto, sono preferiti, a parità di merito, i candidati che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato.

Si applicano, in mancanza, le disposizioni generali sui titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Coloro che per due volte non abbiano conseguito la inidoneità nell'esame di concorso anzidetto, non sono ammessi ai concorsi ulteriori.

Le funzioni di segretario della Commissione esaminatrice possono essere affidate anche ai non procuratori dello Stato ».

Meditando su questa norma sono stato indotto a presentare il mio emendamento. Possiamo contemplare una terza prova, ma con un distacco determinato dalla seconda, per consentire al candidato una migliore preparazione. Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento, mi pare che siamo tutti d'accordo nell'escludere dai concorsi coloro che siano stati espulsi.

MANNIRONI. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento proposto dal relatore Amatucci, perché mi sembra che risolva definitivamente la questione ed armonizzi la condizione dei magistrati con quella di tutti gli altri dipendenti dello Stato.

Non posso essere favorevole all'emendamento proposto dal deputato Bisantis, che sembra tendere ad una specie di transazione o di compromesso. Non è materia, questa, sulla quale si possa transigere. Dobbiamo decidere se il trattamento da usarsi per tutti i dipendenti dello Stato debba essere univoco o no. Se partiamo dal presupposto che anche i magistrati sono dipendenti dello Stato, sia pure con tutta la loro autonomia ed indipendenza, si deve adottare un unico criterio generale, senza scendere a transazioni o compromessi. Il fatto che nella legge per l'Avvocatura dello Stato sia contenuta una norma uguale a quella che vorremmo sopprimere per i magistrati, non mi pare ci vieti di approvare l'emendamento sostitutivo dell'articolo unico proposto dal relatore, d'accordo con il Governo.

Credo, in coerenza con quanto ho affermato nella discussione di ieri, che se si ritenesse superato quell'articolo della legge sull'Avvocatura dello Stato...

MARTUSCELLI. Non credo si possa ritenerlo superato!

MANNIRONI. ...si potrebbe procedere alla formulazione di un testo diverso da quello che stiamo discutendo.

REGGIANI. Mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dal relatore e che, credo, trova il favore del Governo, in quanto penso risponda ad un criterio che non può essere disatteso. Sono altresì favorevole alla modifica che prevede l'esclusione da ulteriori concorsi di coloro che siano stati espulsi.

PRESIDENTE. È bene aver presente che il Governo ha presentato un emendamento formulato in modo diverso dagli altri. Ne do nuovamente lettura:

« L'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituto dal seguente:

Il candidato che dopo la dettatura del tema e durante le prove scritte sia stato espulso, non può partecipare ad altri concorsi ».

GUIDI. Non ripeterò quanto i colleghi del mio gruppo hanno argomentato a proposito del nostro giudizio sulla proposta di legge in discussione. Farò soltanto alcuni rilievi sugli argomenti nuovi che sono stati addotti, circa la necessità di equiparare le norme relative ai concorsi dei magistrati a quelle valide per i dipendenti dello Stato. Questo argomento è uno dei tanti che ci trova contrari alla modifica dell'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario. Riteniamo che la distinzione debba esserci e venir mantenuta. Il collega Bisantis, giustamente, ha fatto riferimento all'Avvocatura dello Stato dove, senza dubbio, avviene una certa selezione dei candidati. Siamo convinti che la stessa selezione debba aver luogo anche nel caso di reclutamento nella magistratura. Pertanto, non ritengo che la magistratura debba essere equiparata, per quanto si attiene al reclutamento dei giudici, a quello in atto per i dipendenti dello Stato. Il raddoppiare il numero delle prove può sembrare una misura limitatrice; tuttavia non ha senso portare le prove da due a quattro. Ciò può egualmente aprire le porte della magistratura ai meno dotati, facendo venir meno lo scopo dell'aritcolo 126.

Può trovarci, invece, favorevoli il divieto di essere ammesso ad ulteriori prove per il candidato che sia stato espulso. Se si procedesse ad una votazione per divisione, noi voteremmo a favore dell'emendamento che sostituisce l'ultimo capoverso dell'articolo 126, rendendolo più restrittivo. Ciò non muta, tuttavia, il nostro giudizio di carattere generale.

I concorsi, così come vengono espletati oggi, non corrispondono alle esigenze del reclutamento della magistratura. Il programma di concorso comprende come parte essenziale e sostanziale il diritto romano ed esclude altre materie che sono importanti per la formazione del magistrato come, ad esempio, la medicina legale, il diritto del lavoro ed altre discipline che possono considerarsi indispensabili. Colgo l'occasione, per chiedere conferma, in questo senso, delle informazioni che ho potuto avere soltanto attraverso le segnalazioni di alcuni candidati.

In conclusione, oltre a chiedere una rigorosa selezione, chiediamo anche che le materie di esame siano collegate più strettamente con le materie professionali, per cui ritengo, ad esempio, che il diritto commerciale e la medicina legale debbano essere considerate materie obbligatore fondando su di esse il giudizio sulla preparazione del candidato. Chiediamo, cioè, che la prova di concorso serva ad indicare l'attitudine e la preparazione del candidato alle future funzioni di magistrato.

MARTUSCELLI. Desidero confermare le perplessità che ha suscitato in me questa

proposta di legge che modifica l'ordinamento giudiziario senza che vi sia un'effettiva urgenza o necessità e senza nemmeno una visione organica ed unitaria della materia. Basterebbe il semplice fatto che il divieto di partecipare a successivi concorsi resta per l'Avvocatura dello Stato, i cui membri sono equiparati ai magistrati, per determinare queste perplessità. Ora, invece, si vorrebbero modificare le norme che regolano il concorso per l'ingresso nella magistratura rendendo questo esame meno solenne di quello che oggi viene chiesto per l'Avvocatura dello Stato al quale si può partecipare per due sole volte.

Oltretutto, poi, è noto come adesso vi sia una larghezza particolare nei concorsi per la magistratura che, indubbiamente, si svolgono con minore severità di una volta per cui non si vede la ragione di ammettere ad ulteriori concorsi chi, a distanza di anni, sia già stato dichiarato inidoneo in due.

Infine, sono anche perplesso sul comma dell'articolo 126 che è stato mantenuto (benché ridotto da due volte ad una) circa l'espulsione. Ora, può verificarsi il caso – e qualcuno di noi ha vissuto questi fatti – del candidato che dà il tema ad un altro con conseguente espulsione di entrambi. Indubbiamente è una mancanza grave, un atto di indisciplina, una mancanza di riguardo per la commissione, però vietare a questo candidato, che ha commesso un atto di generosità, di partecipare ad ulteriori concorsi mi sembra eccessivamente grave. Forse bisognerebbe attuare una certa specificazione per i casi di espulsione. Indubbiamente vi sono coloro che si presentano con i libretti nascosti forse più per avere un certo conforto che per copiare e che, venendo scoperti, sono espulsi. Ora, ripeto, non mi pare che questa mancanza sia così grave da giustificare una tale sanzione, perché una cosa è la teoria ed altra cosa è la pratica. Chi ha partecipato a questi concorsi sa che dei candidati bravissimi portano, la prima volta, qualche libretto sul quale hanno studiato a lungo, proprio per sentirsi sorretti e non altro.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Li portano oggi perché non vi è una norma drastica ma in un domani non li porteranno più perché per il semplice conforto non rischieranno di venir esclusi da ogni successivo concorso.

MARTUSCELLI. Non lo so se la nuova formulazione possa avere questa funzione preventiva; comunque, ripeto, questa norma a me sembra eccessivamente severa rispetto alla larghezza, anche notevole della norma precedente, e dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

RICCIO. Sostanzialmente le perplessità del collega Martuscelli sono anche le mie. In realtà, per la particolarità del concorso al quale vogliamo che partecipi gente preparata, mi sembra che l'abolizione del primo e del secondo comma dell'articolo 126 sia alquanto preoccupante nel senso che quando abbiamo ammesso il candidato per due volte al concorso, attraverso l'esame, riusciamo a determinare se effettivamente abbia un'impreparazione tale da non poter essere ulteriormente migliorate. Ammettere il candidato una seconda volta sta a significare che ci potevano essere delle capacità intellettuali ma che tuttavia la preparazione non era tale da fargli superare il concorso.

Adesso vogliamo ampliare queste possibilità. Ebbene, ampliamole; ammettiamo il candidato a sostenere gli esami per una terza volta. Ma ammetterlo senza limiti, magari per quattro o cinque volte, mi sembra, da una parte, avvilire la dignità del concorso e, dall'altra, appesantire lo svolgimento dei concorsi stessi. È chiaro, infatti, che chi è risultato due volte inidoneo ben difficilmente riuscirà alla terza prova e si ripresenterà soltanto se partecipando a concorsi per altre carriere neppure in questi sarà riuscito: cioè tenterà l'avventura!

La norma che prevede il divieto di partecipare a ulteriori concorsi per chi sia stato espulso, mi sembra in contraddizione con quanto si afferma con l'emendamento che abolisce i primi due commi dell'articolo 126. Abbiamo tutti esperienza di concorsi o di esami (non ho fatto il concorso in magistratura ma ho sostenuto gli esami di procuratore legale, di avvocato e quelli per l'iscrizione all'albo della Cassazione) e, signor ministro, una carta in tasca credo che l'abbiamo portata tutti.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Io non l'ho fatto.

RICCIO. Lei no! Sarà un'eccezione! Non so se lei ha fatto gli esami...

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Io ho fatto gli esami di procuratore, di avvocato e per l'iscrizione all'albo della Cassazione.

RICCIO. Lo abbiamo fatto insieme, allora. Lei non ha portato nessuna carta. Io, invece, confesso pubblicamente di essermi portato una carta.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Ma non la hanno espulsa, però.

RICCIO. Perché non me ne sono servito o perché non se ne sono accorti o perché in un determinato momento, signor ministro, vedemmo arrivare, quando facevamo gli esami per la Cassazione, sul tavolo di un nostro collega candidato due volumi che erano stati mandati a comperare perché in un determinato momento politico, un determinato personaggio, che si chiamava in un determinato modo, aveva il diritto anche di avere sul suo tavolo determinati libri...

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* E non sarebbe contento se non lo ammettessero più quel personaggio?

RICCIO. Sarei contento se non lo ammettessero, però siamo uomini e nello svolgimento dei concorsi sappiamo benissimo che da una parte vi sono degli uomini – i candidati – e dall'altra parte vi sono altri uomini – quelli che giudicano – e proprio per questo avvengono certe cose.

Ora non vorrei che un giovane preparato che abbia l'infortunio, per una qualunque ragione...

LUCIFREDI. Chamiamolo infortunio !?

RICCIO. È un infortunio dire una parola ed essere espulso ! Il collega Lucifredi, che io ammiro sempre, qualche volta si astrae da quella che è la realtà e, quindi, si pone su una posizione di eccessivo rigore. L'ammiro anche per questo ma, naturalmente, non mi sento di seguirlo in quanto ritengo trattarsi veramente di un caso di infortunio. E non vorrei fare il caso, che si è verificato, di colleghi valorosissimi – che dopo hanno vinto con il massimo – espulsi proprio perché davano il suggerimento al collega di studi che lo chiedeva.

E allora mi sembra inopportuno rendere così rigida questa norma per cui l'espulsione per un qualunque motivo (senza specificare quale) debba portare all'esclusione del candidato ad ogni successivo concorso. Mi appare più logico il testo del Senato che abolisce tutto l'articolo anziché questa nuova formulazione che abolisce il primo ed il secondo comma dell'articolo 126 e modifica il terzo in modo così rigoroso.

Esprimo le mie perplessità e dichiaro che qualora si ponesse in votazione l'emendamento nell'attuale testo, esprimerei voto contrario.

BISANTIS. Poiché è in discussione il mio emendamento, vorrei far presente che, per le ragioni già precisate ieri, e che ho ripetuto anche oggi, sono contrario alla totale soppressione dei limiti.

Credo che la soppressione completa di questo articolo venga ad urtare contro una serie di principî, che non dovremmo assolutamente superare.

Si è fatto un raffronto con l'Avvocatura dello Stato, che è l'organismo più vicino alla magistratura, tanto che può anche avvenire un interscambio tra di esse.

Dobbiamo essere molto accorti nel modificare questo articolo 126 dell'ordinamento giudiziario e nell'attuarne i limiti da esso posti, ma non possiamo escluderli completamente.

Il mio emendamento, che mi sembra abbia trovato una certa rispondenza, vorrebbe impedire che dopo aver conseguito la inidoneità in tre concorsi si possa ripetere ulteriormente la prova. Sul punto, poi, dell'ammissibilità ad un terzo concorso, che non sia però immediatamente successivo al secondo, potremmo trovare una intesa.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al deputato Breganze se mantenga il suo emendamento dopo la presentazione dell'emendamento Bisantis che, oltre a statuire l'esclusione da altri concorsi del candidato espulso durante le prove scritte, prevede che i candidati dichiarati non idonei in due concorsi possano partecipare ad un terzo, che non sia immediatamente successivo.

BREGANZE. La proposta del deputato Bisantis di un intervallo tra il secondo ed il terzo concorso, pur riconoscendo l'intento che l'ha ispirata, mi sembra un po' eccessiva. Pertanto accedo all'emendamento Bisantis chiedendo però che siano depennate le parole finali che prescrivono un intervallo tra la seconda e la terza prova.

Nel caso in cui non credesse di poter accedere a questa modificazione del suo emendamento, manterrei il mio che sarebbe corrispondente al suo, salvo per l'ultima parte.

RICCIO. Non sono favorevole all'emendamento Bisantis nella sua attuale formulazione, mentre potrei esserlo se si limitasse a disporre l'ammissibilità a tre concorsi invece che a due. Non sono d'accordo per la esclusione definitiva di coloro che siano espulsi durante le prove scritte.

Pertanto, se si votasse per divisione, sul punto relativo al principio di estendere l'ammissibilità a tre concorsi sarei d'accordo, mentre sono contrario al primo comma dell'emendamento Bisantis.

LUCIFREDI. Per dichiarazione di voto dico che sono contrario alla legge *in toto;*

per altro voterò a favore dell'emendamento Bisantis perché tra il testo approvato dal Senato che esclude ogni limite e la nuova formulazione proposta con la ammissibilità a tre concorsi, preferisco quest'ultimo, in quanto mantiene un certo limite.

MIGLIORI. Voterò così come sta l'emendamento Bisantis perché, essendo probabile che passi, in tal caso la legge sarà migliorata.

Penso che il paragone che si vuole instaurare con gli altri impiegati statali non possa reggere quando tutti abbiamo sostenuto, convinti, che non può l'ordine dei magistrati essere posto sullo stesso piano di altre categorie di funzionari.

BOSISIO. Voterò in favore dell'emendamento Bisantis perché lo ritengo migliorativo della proposta di legge, alla quale comunque darò voto negativo.

BREGANZE. Vorrei rivolgere una preghiera ai colleghi che hanno parlato per ultimi ed a quelli che avessero idee analoghe. Il mio emendamento è identico a quello del deputato Bisantis, con l'esclusione però delle parole finali. Chiedo la votazione per divisione.

PRESIDENTE. Per chiarezza, penso che si debba partire dalla seconda parte dell'emendamento Bisantis che è così formulato: « Coloro invece che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi possono essere ammessi soltanto ad un terzo concorso non immediatamente successivo all'ultimo al quale hanno partecipato ».

Il collega Breganze propone che siano votate per divisione prima le seguenti parole: « Coloro invece che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi possono essere ammessi soltanto ad un terzo concorso » e poi le altre: « non immediatamente successivo all'ultimo al quale hanno partecipato ».

Resta inteso che se l'emendamento Bisantis sarà approvato tutti gli altri emendamenti saranno considerati decaduti.

Procediamo, quindi, alla votazione dell'emendamento Bisantis per divisione a cominciare dal secondo comma.

Do lettura della prima parte del secondo comma: « Coloro invece che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi possono essere ammessi soltanto ad un terzo concorso ».

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura della seconda parte: « non immediatamente successivo all'ultimo al quale hanno partecipato ».

La pongo in votazione.

(*Non è approvata*).

Possiamo ora al primo comma dell'emendamento Bisantis.

Ne do lettura:

« I candidati espulsi dopo la dettatura del tema o durante le prove scritte non possono partecipare ad altri concorsi.

Il deputato Riccio propone un emendamento così formulato:

Sostituire le parole « non possano partecipare ad altri concorsi » *con le altre* « ...sono esclusi dal successivo concorso ».

RICCIO. Con il mio emendamento il candidato espulso non può partecipare al successivo concorso; il che significa che può partecipare a dun terzo concorso.

PRESIDENTE. Il più lontano dal testo è l'emendamento Bisantis secondo il quale non è possibile più partecipare ad alcun concorso. Approvando quindi l'emendamento Bisantis viene precluso l'emendamento Riccio.

Do nuovamente lettura dell'emendamento Bisantis:

« I candidati espulsi dopo la dettatura del tema o durante le prove scritte non possono partecipare ad altri concorsi ».

BISANTIS. Signor Presidente, credo che la « o » aggiuntiva non si debba mettere, perché la espulsione dovrà avvenire dopo la dettatura del tema e non ha rilievo lo scambio di idee prima della dettatura del tema. La dizione è la stessa di quella dell'articolo 126. Vi è una virgola e basta.

PRESIDENTE. Il Governo nel suo testo ha messo una « e »: « durante le prove scritte e la dettatura del tema ». Bisogna allora correggere: « I candidati espulsi dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, non possono partecipare ad altri concorsi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il testo definitivo dell'articolo unico, a seguito delle modificazioni introdotte, risulta quindi il seguente:

« L'articolo 126 dell'ordinamento della magistratura, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente.

« I candidati espulsi, dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, non possono partecipare ad altri concorsi. Coloro, invece, che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi, possono essere ammessi soltanto ad un terzo concorso ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Propongo che il titolo della proposta di legge risulti così formulato: « Modificazioni dell'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico che non essendosi raggiunto il numero legale nella votazione sulla proposta di legge: senatore Pace, con il nuovo titolo: « Modificazioni dell'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 » (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2702) ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento della Camera che la nuova votazione avrà luogo alle ore 18,30 di oggi stesso.

(*La seduta, sospesa alle ore 14,15, è ripresa alle ore 18,30*).

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la seconda votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione della proposta di legge di iniziativa del senatore Pace, con il nuovo titolo: « Modificazioni dell'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 » (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2702):

Presenti	30
Votanti	29
Astenuti	1
Maggioranza	15
Voti favorevoli	16
Voti contrari	13

(*La Commissione approva*).

Pertanto la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Silvestri e Brandi: « Abrogazione dell'articolo 126 dell'ordinamento della magistratura, approvata con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 » (2349) è dichiarata assorbita e sarà, quindi, cancellata dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Assennato, Bavetta, Berlinguer Mario, Bisantis, Bosisio, Breganze, Cacciatore, Cariota Ferrara, Cavallaro Francesco, Coccia, De Florio, Dell'Andro, Guidi, Lucifredi, Mannironi, Melis, Migliori, Pennacchini, Quaranta, Re Giuseppina, Reggiani, Riccio, Romeo, Sforza, Spagnoli, Tenaglia, Zappa, Zoboli.

Si è astenuto:

Martuscelli.

Sono in congedo:

Bonaiti, Bova e Fortuna.

La seduta termina alle 19,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO